



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di CARLOFORTE

SEZIONE TECNICA

Via Santa Teresa, 3 – Tel. 0781/854023

E.mail: cp-carloforte@pec.mit.gov.it – uccarloforte@mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/carloforte

Disposizioni riguardanti i lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nel Circondario Marittimo di Carloforte

ORDINANZA N° 05/2018

Il T.V. (CP) sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte;

- VISTO** il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13 gennaio 1979 e s.m.i., relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTA** la norma UNI 11366 ediz. Giugno 2010, relativa alla Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – procedure operative;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 0053557, in data 07.06.2011, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale si dispone che per “adiacenze” dell'ambito portuale – vds. art. 2 del d.m. 13.01.1979 – deve ritenersi che la normativa si riferisca all'ambito di giurisdizione dell'ufficio marittimo;
- VISTO** il dispaccio prot. n. M_IT/PORTI/13073, in data 11.10.2012, della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, nel ribadirsi che il requisito della previa iscrizione negli appositi registri è obbligo posto a tutela della sicurezza dei singoli operatori subacquei e che pertanto tale pre-requisito rimane vigente anche nell'attuale quadro normativo di liberalizzazione delle professioni, si dispone che l'iscrizione in un porto sia ormai abilitante all'esercizio dell'attività in tutti i sorgitori nazionali e non sia più necessaria, pertanto, la preventiva autorizzazione prevista dalle sopra citate norme ministeriali da parte dell'A.M. che detiene il registro ove l'o.t.s. è iscritto, fermo restando unicamente l'onere per l'operatore di comunicare l'intendimento di esercitare la sua attività in altri porti - comunicazione da inoltrarsi all'A.M. del porto di iscrizione;
- RITENUTO** necessario disciplinare le attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Carloforte, per quanto di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima ed ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, rimanendo impregiudicato il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento emanate dagli organi competenti e disciplinanti la materia per quanto concerne l'igiene e sicurezza delle condizioni di lavoro;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la propria ordinanza n. 10/84 in data 9.4.84 con la quale sono state disciplinate le attività subacquee nel Circondario Marittimo di Carloforte;

- VISTO** il dispaccio prot. n. 98787 in data 07.08.2027 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto riportante " indicazioni procedurali sulla disciplina delle attività subacquee professionali";
- VISTI** gli artt. 62, 63, 68 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima), nonché l'art. 104, comma 1, lett. v, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112;

ORDINA

Articolo 1 (Prescrizioni generali per lavori subacquei)

Qualsiasi attività subacquea a carattere professionale svolta nelle acque marittime del Circondario marittimo di Carloforte – ancorchè abbia finalità scientifiche o di ricerca – ricade nell'ambito di applicazione D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13 gennaio 1979 e del successivo D.M. del Ministero Marina Mercantile 2 febbraio 1982, ferma restando la competenza legislativa demandata alla Regione qualora effettivamente esercitata.

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque marittime del Circondario marittimo di Carloforte, dovranno rispettare, oltre le norme vigenti in materia (ivi comprese le disposizioni UNI vigenti) concernenti la sicurezza del lavoro e le altre disposizioni riferite alla tutela di interessi di altra natura (fiscali, doganali, di polizia, sanitari ecc.) anche le seguenti condizioni e prescrizioni;

1. utilizzare esclusivamente operatori subacquei in servizio locale, iscritti nel registro tenuto ai sensi dell'art. 3 del D.M. in data 13 gennaio 1979 e s.m.i. e dell'articolo 205 R.C.N, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, ovvero da altra Autorità Marittima;
2. mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati. La predetta unità potrà essere sostituita, esclusivamente nel caso di lavori sotto banchina e qualora ritenuto più idoneo dal responsabile dei lavori, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale;
3. in occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito dall'unità/automezzo d'appoggio;
4. utilizzare l'equipaggiamento individuale dell'operatore subacqueo conforme alla vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo;
5. verificare che l'unità in appoggio mostri il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977 n° 1085 "Colreg 1972" e sia munita di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale 16, cui è obbligato il comandante dell'unità e/o il responsabile del mezzo d'appoggio;
6. coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche a danni a terzi;
7. fare in modo che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile di comprovata capacità, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza

della navigazione. Qualora operi un solo subacqueo, vi deve essere un secondo ots equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso di emergenza; il responsabile dei lavori, in considerazione della tipologia del singolo intervento, può anche coincidere con uno degli ots impegnati nell'esecuzione del lavoro, fermo restando che in tal caso l'unità di appoggio dovrà essere condotta da persona diversa e munita dei titoli per la conduzione;

8. assicurare che gli operatori subacquei siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità.

Articolo 2 **(Prescrizioni particolari per le imprese subacquee operanti)**

1. Per eseguire lavori subacquei, gli interessati dovranno presentare apposita istanza che indichi gli elementi di cui al precedente art. 1, utilizzando il modello in **allegato 1**, corredato dalla documentazione di sicurezza concernente gli ots, l'unità navale in appoggio, una planimetria in scala dello specchio acqueo interessato di cui si chiede l'eventuale interdizione alla navigazione, nonché ogni ulteriore utile documentazione, ferme restando le opportune integrazioni documentali e le ulteriori prescrizioni aggiuntive che quest'Ufficio riterrà necessarie in relazione al singolo specifico intervento subacqueo.
2. Le immersioni possono essere intraprese solo in presenza di condizioni meteo-marine assicurate favorevoli e devono essere sospese nel caso in cui condizioni sopravvenute ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori; la valutazione della sussistenza delle condizioni per lo svolgimento in sicurezza degli interventi, così come dello stato delle correnti marine in zona, rimane nella esclusiva responsabilità e competenza del responsabile delle operazioni.
3. Le operazioni subacquee sono consentite solo dall'alba al tramonto, salvo casi di necessità e/o urgenza, che saranno valutati singolarmente dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte.
4. Deve essere data comunicazione dell'inizio e della fine delle immersioni contattando la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte sul Canale VHF 16 o al numero di telefono 0781/854023. Ogni variazione di giorno e/o di orario dovrà essere comunicata con almeno 12 ore di anticipo.
5. Durante l'esecuzione dei lavori subacquei dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire qualsiasi forma di inquinamento delle acque portuali e delle aree demaniali marittime limitrofe. In caso di movimentazione del sedimento, lo specchio acqueo interessato dai lavori dovrà essere circoscritto con panne galleggianti di altezza idonea ad evitare l'intorbidimento delle acque. I materiali derivanti dalle lavorazioni subacquee dovranno essere classificati a cura della ditta esecutrice dei lavori e smaltiti ai sensi di legge.
6. In caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta operante dovrà:
 - a. informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte;
 - b. evitare di intervenire;
 - c. delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
 - d. in caso di accertato rilievo di masse ferrose non pericolose, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
 - e. mantenere la sorveglianza continua della zona;
 - f. fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica.

Articolo 3 **(Prescrizioni per i naviganti)**

Tutte le unità mercantili o da diporto, in navigazione nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee, dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa autorizzata ad esercitare l'attività, valutando l'eventuale adozione di misure marinarie aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'unità di appoggio.

Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente capoverso, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, obbligato ad effettuare ascolto continuo su canale 16, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nello specchio acqueo interessato.

Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali/personale militare e dipendenti della ditta committente e della ditta esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni d'immersione.

Articolo 4 (Deroghe)

Eventuali deroghe potranno essere valutate dall'Autorità marittima con riguardo alle singole operazioni da eseguirsi ed in particolare per le seguenti casistiche:

- a) piccoli lavori subacquei di manutenzione programmati, in presenza di un fondale non superiore ai -2 metri, o comunque all'interno del sedime portuale, e che non superino le due ore complessive di lavoro nell'arco delle 24 ore;
- b) immersioni eseguite per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare svolte sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima in costanza di situazioni operative contemplate dal Piano Nazionale SAR;
- c) piccoli lavori subacquei urgenti, all'interno del porto, finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino (come ad esempio recupero ancore incagliate, alaggi, sistemazioni/riallineamenti urgenti di catenarie/corpi morti, piccoli interventi di verifica dello scafo e delle eliche dei mototraghetti destinati al servizio pubblico di linea con l'isola madre).

In virtù delle casistiche di cui alle lettere a), b), c) – fermo restando l'adempimento di tutte le prescrizioni tecnico operative di sicurezza contenute nella presente ordinanza – le imprese subacquee operanti sono esentate dalle formalità di cui all'articolo 2 punto n. 1, salvo l'obbligo di darne informazione a mezzo mail a quest'Ufficio all'indirizzo uccarloforte@mit.gov.it mediante il modello in **allegato 2** e sul Canale VHF 16, in occasione dell'inizio e della fine delle operazioni (comunicando, altresì, il luogo dei lavori da svolgersi, nonché numero di operatori e mezzi impiegati nell'attività), alla sala operativa dell'Ufficio.

L'Autorità marittima si riserva, in ogni caso, la facoltà di impedire o sospendere le operazioni per motivi di sicurezza.

Articolo 5 (Disposizioni finali e pubblicità)

Le disposizioni della presente ordinanza disciplinano, per quanto compatibili ed impregiudicate le specificità tecnico-normative della relativa categoria, anche i lavori marittimi che comportino l'impiego di palombari iscritti nei registri ex art. 118 del Codice della Navigazione.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non si applicano, invece, alle immersioni per finalità dal carattere ludico- sportivo in quanto tali attività esulano da carattere professionale.

Il presente provvedimento, emanato dall'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esonera le Pubbliche Amministrazioni committenti e/o le società/ditte esecutrici dei lavori dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa che risulti necessario allo svolgimento dei lavori/interventi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e inserimento sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/carloforte pagina Ordinanze.

Articolo 6 **(Disposizioni sanzionatorie ed abrogazioni)**

I contravventori alla presente ordinanza, in base alla specifica qualifica posseduta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 1164, 1174 del Codice della Navigazione e/o in quelle previste dall'art. 1231 del Codice della Navigazione e/o dal d.lgs 171/2005 e s.m.i. e sono comunque ritenuti responsabili civilmente di ogni danno a persone e/o cose derivante dall'inosservanza delle presenti disposizioni.

L'Ordinanza n. 06/2017 in data 3.4.2017 e ogni altra disposizione eventualmente in contrasto con la presente Ordinanza sono da intendersi abrogate.

Carloforte, 6.4.2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Christian AMIN

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993

Marca da bollo
16,00 €

All' Ufficio Circondariale Marittimo
09014 – CARLOFORTE (CI)
Ufficio Tecnica
cp-carloforte@pec.mit.gov.it

OGGETTO Nulla Osta all'esecuzione di lavori subacquei nelle acque marittime del Circondario di Carloforte ed emanazione Ordinanza di polizia marittima per interdizione alla navigazione del relativo specchio acqueo e/o per la disciplina della navigazione.

COMMITTENTE

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante della
società/ditta _____ con sede in _____
_____ () via/piazza _____ tel. (fisso e cell.) _____
_____ fax _____, iscritta nel R.I. di _____ al n. _____
_____;

UNITAMENTE

RESPONSABILE IMPRESA SUB

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante della
società/ditta _____ con sede in _____ ()
via/piazza _____ tel. (fisso e cell.) _____
fax _____, iscritta nel R.I. di _____ al n. _____

RICHIEDONO

Il nulla Osta per l'esecuzione di lavori subacquei e, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposito provvedimento ordinatorio di competenza di codesta A.M. in relazione alla seguente attività, da effettuarsi con l'impiego di sommozzatori (ots):

- Descrizione dell'attività (indicare: luogo e coordinate nautiche, tipo di lavoro da eseguire, mezzi navali impiegati, profondità di immersione, etc.)

- OTS impiegati:

COGNOME E NOME	NUMERO DI ISCRIZIONE	PORTO DI ISCRIZIONE	SCADENZA VISITA MEDICA

- Data di inizio e prevista fine dei lavori:

- Responsabile delle operazioni: (nominativo e recapiti di telefonia mobile per la pronta e continua reperibilità):

A TAL FINE ALLEGANO

- ☐ Documenti di identità del committente e del responsabile dei lavori;
- ☐ Copia dei libretti di ricognizione degli OTS da cui si evinca la validità della visita medica;
- ☐ Copia della licenza di navigazione e delle annotazioni di sicurezza della/e unità d'appoggio (nel caso unità navali non iscritti nei RR.NN.MM.&GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte) e patente/titolo marittimo del conduttore;
- ☐ Planimetria in scala adeguata/estratto di carta nautica raffigurante lo specchio acqueo interessato dagli interventi;
- ☐ Relazione tecnica descrittiva degli interventi (qualora necessario in relazione alla tipologia dell'intervento);
- ☐ Piano di sicurezza (quando previsto ex art.38 del d.Lgs 272/1999).

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' (CIASCUNO PER QUANTO DI SPECIFICA COMPETENZA) DICHIARANO

- a) I mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite dalle ditte costruttrici;
- b) Gli OTS impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione/l'impiego;
- c) Gli operatori subacquei durante le immersioni saranno guidati da un responsabile e/o da un assistente e i medesimi sono a conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione;
- d) Di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- e) Di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art.10 (contratto d'appalto o d'opera) del d.lgs 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/motore di nave mercantile/pesca nazionale) in accordo con il comando di bordo;
- f) Che verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in occasione delle immersioni subacquee;
- g) Che gli operatori subacquei saranno collegati a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione con gli operatori in superficie;
- h) Di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'Ordinanza n. 5/2018, in data 6.4.2018 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte che disciplina l'attività subacquea professionale nelle acque marittime.

Carloforte, lì _____

firme

**IL RESPONSABILE DELL'IMPRESA/DITTA
DI LAVORI SUBACQUEI**

IL COMMITTENTE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte
UFFICIO TECNICA

Marca da bollo
16,00 €

VISTA l'istanza acquisita al protocollo di questo Ufficio n. _____ in data _____, redatta in conformità all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 5/2018 in data 5.4.2018;

VERIFICATA la conformità della medesima istanza alle prescrizioni/condizioni contenute nella richiamata ordinanza;

NULLA OSTA

all'esecuzione delle immersioni subacquee per i lavori marittimi descritti nella documentata istanza.

Il presente N.O. non esime la ditta committente dal munirsi di ogni altro provvedimento previsto dalla vigente normativa che risulti necessario allo svolgimento dei lavori/interventi da eseguire, tra cui l'eventuale ordinanza a tutela della sicurezza della navigazione da concordare con l'Autorità marittima.

Carloforte, lì _____

IL COMANDANTE

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte
Ufficio Tecnica
uccarloforte@mit.gov.it

OGGETTO: comunicazione svolgimento lavori di cui all'art. 4 Ord. 5/2018 in data 6.4.2018 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte.

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante della
società/ditta _____ con sede in _____ (____)
via/piazza _____ tel. _____ (fisso e cell.)
fax _____, iscritta nel R.I. di _____ al n. _____

COMUNICA

l'esecuzione dei seguenti lavori subacquei ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza 5/2018 in data 6.4.201 di Codesto Ufficio:

1. Luogo delle operazioni e descrizione delle attività da svolgersi:

2. Data di inizio e prevista fine dei lavori:

3. OTS impiegati:

COGNOME E NOME	NUMERO DI ISCRIZIONE	PORTO DI ISCRIZIONE	SCADENZA VISITA MEDICA

4. Per il trasporto delle attrezzature, del personale e per l'assistenza durante le operazioni verranno utilizzati i seguenti mezzi navali:

Carloforte, lì _____

IL RESPONSABILE DELL'IMPRESA/DITTA
DI LAVORI SUBACQUEI
